

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Registro delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 29-11-18, tenutasi alle ore 16:00 presso la Residenza Comunale, a seguito di convocazione disposta nei modi di legge in sessione Straordinaria in Prima convocazione, in seduta Pubblica

Risultano presenti all'appello in apertura di seduta i Signori:

IZZO ROBERTO	A	ONTANETTI RINALDO	A
TAI CARLOTTA	P	ROSA GIUSEPPE	P
CHICCHI CLAUDIO	A	BEDESCHI CARLO	P
GASPARRINI MARCO	P	BAGNUOLO FRANCESCO	P
BONANNI TERESA	P	BERARDICURTI CRISTINA	A
DEGL'INNOCENTI SIMONA	A	CONCA GABRIELE	P
GANASSI MATTEO	P		

Presiede il Sig. Marco Gasparri assistito dal Segretario Comunale Dr.Zaccara Giuseppe.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulle seguenti proposte di deliberazioni:

Non ci sono Comunicazioni del Sindaco e del Presidente.

Proposta N. 31 Del 11-04-18
Delibera n. 65

Oggetto:

Comunicazioni e domande di attualità

Il Consigliere Bedeschi interviene ricordando che ci sono stati problemi per la convocazione della I Commissione consiliare e, poichè ci sono all'ordine del giorno argomenti importanti quali il bilancio sui quali è necessario un approfondimento, chiede come si procede in questo caso e cioè se possiamo approvare gli atti senza il parere della Commissione, se ciò è legale e qual è la procedura da seguire.

Risponde la consigliera Teresa Bonanni, Presidente della I Commissione, la quale ritiene che, non essendo vincolante il parere della Commissione, si possa comunque procedere all'approvazione degli argomenti posti all'ordine.
Chiede conferma al Segretario Comunale.

Il Segretario risponde che quanto accaduto non osta all'approvazione degli atti in Consiglio Comunale in quanto il Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale non stabilisce, quale presupposto di validità della delibera, l'acquisizione del parere delle commissioni consiliari.

Il consigliere Ganassi, Presidente della 2^a Commissione Consiliare, ricorda l'invito per la presentazione del Piano Strutturale Intercomunale che si terrà a Villa Pecori.

Proposta N. 79 Del 22-11-18
Delibera n.66

Oggetto:

Lettura verbale seduta precedente del 27 luglio 2018 e rinvio del verbale del 27 settembre 2018

Il Presidente informa che sono stati depositati i verbali delle sedute consiliari del 27.07.2018 e del 27.09.2018 e chiede se ci sono delle precisazioni da fare.

Entra in aula consigliere Ontanetti - presenti n.10 consiglieri

Viene posto in votazione solo il verbale del 27.7.2018:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON n. 8 voti favorevoli e n.2 astenuti (Bagnuolo e Bedeschi);

prende atto

Del verbale della seduta consiliare del 27.07.2018.

Il verbale della seduta del 27.09.2018, su richiesta del Consigliere Bedeschi viene rinviato alla seduta successiva. Si chiedono integrazioni sulla delibera n.59.

Entra in aula la consigliera Berardicurti Cristina.

Proposta N. 75 Del 21-11-18

Esito Esame: Approvata – Delibera n.67

Oggetto:

Ratifica della deliberazione della GC N.116 DEL 30.10.2018 "BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 - V variazione al Bilancio"

CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione n. 116 del 30.10.2018, adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale assumendo i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 42, punto 4, del decreto legislativo nr. 267/2000, sottoposta oggi a ratifica;

CONSIDERATO che nella fattispecie ricorrevano gli elementi di contingibilità ed urgenza tali da giustificare il ricorso alla assunzione dei poteri consiliari;

RESO NOTO che e' rispettato il termine di 60 giorni previsto dall'art. 42 di cui sopra;

RITENUTO di dover provvedere alla ratifica;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 10.10.2012 n. 174 ed allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

CON n. 7 voti favorevoli, n. 3 contrari (Bedeschi, Bagnuolo, Berardicurti) e n.1 astenuto (Conca);

DELIBERA

1. DI RATIFICARE, siccome ratifica, la seguente deliberazione adottata d'urgenza dalla Giunta Comunale n.116 del 30.10.2018 ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 - V Variazione al Bilancio";

2. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, previa separata e successiva votazione con il seguente esito:
voti favorevoli n.7, contrari n.3 (Bedeschi, Bagnuolo, Berardicurti) e astenuto n.1 (Conca).

Proposta N. 69 Del 18-09-18

Delibera n.68

Oggetto:

Interrogazione con richiesta di risposta scritta presentata dal Gruppo Consiliare Uniti per Vicchio sulla recente edizione della fiera calda

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'interrogazione con risposta scritta Prot. N° 12903 del 18.9.2018 presentata dal Gruppo Consiliare Uniti per Vicchio sulla edizione della fiera calda, allegata alla presente deliberazione, che viene letta dal Consigliere Bedeschi;

VISTA la risposta scritta fornita dal Sindaco con nota prot. 14329 de 15.10.2018, letta dalla consigliera Tai Carlotta, che si allega alla presente deliberazione;

PRENDE ATTO

Proposta N. 80 Del 22-11-18

Delibera n.69

INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE UNITI PER VICCHIO SUI PROBLEMI DI EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE NEI GIORNI 8-10 NOVEMBRE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'interrogazione Prot.N° 15966 del 22.11.2018 presentata dal Gruppo Consiliare Uniti per Vicchio sui problemi di erogazione di acqua potabile nei giorni 8/10 novembre, allegata alla presente deliberazione, che viene letta dal Consigliere Bedeschi;

UDITA la risposta fornita dall'assessore Gamberi Angelo e la replica del consigliere Bedeschi rilevando il grave comportamento di Publiacqua;

PRENDE ATTO

Proposta N. 81 Del 22-11-18

Delibera n.70

Oggetto:

INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE UNITI PER VICCHIO SULL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN ZONA EX DISTILLERIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'interrogazione Prot.N° 15967 del 22.11.2018 presentata dal Gruppo Consiliare Uniti per Vicchio sull'attraversamento pedonale in zona ex distilleria, allegata alla presente deliberazione, che viene letta dal Consigliere Bedeschi;

UDITA la risposta fornita dall'assessore Gamberi Angelo e la replica del consigliere Bedeschi che ringrazia l'Amministrazione Comunale;

PRENDE ATTO

Proposta N. 83 Del 23-11-18

Esito Esame: Approvata

Delibera n.71

Oggetto:

MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE CENTROSINISTRA DI SOLIDARIETA' AL COMUNE DI RIACE

Interviene il consigliere Rosa per chiarire che la mozione è presentata come coalizione di maggioranza ed anche a titolo personale.

Il consigliere Rosa espone la mozione.

Interviene il consigliere Bedeschi che sottolinea tutte le storture del sistema dell'accoglienza dei migranti. Sottolinea in particolare la scarsità di numeri e dati da parte dei sindaci dell'Unione dei Comuni.

Interviene il consigliere Ontanetti;

Interviene il consigliere Rosa;

interviene la consigliera Bonanni su principi di "interazione" e non di integrazione, richiamati dal Sindaco di Riace Mimmo Lucano.

Interviene il consigliere Bagnuolo che preannuncia il suo voto contrario perchè contrario alle politiche di integrazione attuali che non ritiene adeguate. Richiama inoltre il problema della manovalanza della criminalità, derivante dalla mancata integrazione.

Interviene il Vice Sindaco Tai Carlotta: sottolinea l'importanza del sistema SPRAR, dei principi in materia di diritti umani e sul fatto che le risorse, nel sistema SPRAR, sono affidate ai Comuni.

II CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la mozione presentata dal gruppo consiliare Centrosinistra di solidarietà al Comune di Riace;

DATO ATTO che in merito alla presente proposta di deliberazione non sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267 del 18.08.2000 trattandosi di un mero atto d'indirizzo;

Viene posta in votazione con il seguente esito:

-Presenti n. 11 consiglieri

Voti favorevoli n. 7, voti contrari n.4: Bedeschi, Bagnuolo, Berardicurti, Conca;

DELIBERA

DI APPROVARE la mozione del Gruppo Consiliare Centrosinistra di solidarietà al Comune di Riace, nel testo che segue:

Il Consiglio comunale di Vicchio

Premesso che le accuse che vengono rivolte al sindaco di Riace, Domenico Lucano, i provvedimenti messi in atto, i passi futuri dell'inchiesta sono atti della Magistratura, ordine

autonomo e indipendente da ogni altro potere, che il Consiglio comunale di Vicchio, non può che rispettare;

Visti gli atti e le circolari del Ministero degli Interni e della Prefettura competente territorialmente, delle ispezioni e delle visite di monitoraggio rivolti ai progetti SPRAR e al modello di accoglienza del Comune di Riace sviluppato con le pratiche dei bonus e delle borse lavoro;

Rilevato che Riace è diventata patrimonio ricco e stimato che non appartiene solo a chi l'ha realizzata, ma a tutti quelli che in Calabria, in Italia, nel mondo la vivono come un modello; una storia nata nel 2001 e costruita giorno dopo giorno faticosamente, un'esperienza che è riuscita a rigenerare una comunità a rischio spopolamento – come tante altre realtà dei piccoli Comuni d'Italia – nella quale convivono donne e uomini dalle storie e provenienze diverse;

Considerato

- che anche il Comune di Vicchio ha aderito dal allo Sprar, un sistema di accoglienza e di integrazione, promosso dal Ministero dell'Interno e dagli Enti Locali, che offre ai richiedenti asilo, ai rifugiati e ai titolari di protezione umanitaria, nei limiti delle disponibilità, supporto di tipo alloggiativo e aiuto nell'avvio di un percorso di integrazione sul territorio nazionale, grazie alla presenza di figure professionali ad hoc (operatori sociali, assistenti sociali, avvocati e operatori legali, psicologi, mediatori interculturali);
- che l'obiettivo prioritario del circuito di accoglienza Sprar è l'integrazione e l'inclusione dei cittadini stranieri con uno status legale specifico, presenti in maniera significativa sull'intero territorio nazionale;

Per tutto quanto precedentemente espresso

Il Consiglio Comunale di Vicchio

- si riconosce nei valori che sottendono questa esperienza nazionale e pertanto esprime la propria solidarietà al Comune di Riace, con la fiducia che al più presto possano essere superati gli ostacoli frapposti alla prosecuzione del progetto Sprar nella città di Riace;
- riafferma la scelta di proseguire e ampliare l'impegno politico e amministrativo del progetto nazionale, in linea con gli obiettivi statutari della Città di Vicchio all'insegna della sua tradizione di accoglienza e solidarietà.

Proposta N. 84 Del 23-11-18

Esito Esame: Approvata
Delibera n.72

Oggetto:

MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE CENTROSINISTRA PER RICHIESTA AL MINISTERO DELL'INTERNO DI SOSPENDERE L'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGGE SULL'IMMIGRAZIONE E LA SICUREZZA

Il consigliere Rosa espone la mozione.
Interviene il consigliere Ganassi.
Interviene la consigliera Tai Carlotta.

La seduta è sospesa alle ore 18,00.
La seduta riprende alle ore 18,05.

Il consigliere Rosa precisa che l'oggetto della mozione è un invito al Ministro dell'Interno a modificare il Decreto Legge.

Il consigliere Ontanetti interviene per sottolineare l'importanza delle migrazioni per il genere umano. Richiama, inoltre, la storia di migrazione del popolo italiano sino al boom economico.

Il consigliere Rosa preannuncia il voto favorevole del Gruppo.
Interviene la consigliera Tai.

II CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la mozione presentata dal gruppo consiliare Centrosinistra per richiesta al Ministro dell'Interno di sospendere l'applicazione del Decreto Legge sull'immigrazione e la sicurezza;

DATO ATTO che in merito alla presente proposta di deliberazione non sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267 del 18.08.2000 trattandosi di un mero atto d'indirizzo;

Viene posta in votazione con il seguente esito:

-Presenti n. 11 consiglieri

Voti favorevoli n. 7, voti contrari n.4: Bedeschi, Bagnuolo, Berardicurti, Conca;

DELIBERA

DI APPROVARE la mozione del Gruppo Consiliare Centrosinistra per richiesta al Ministro dell'Interno di sospendere l'applicazione del Decreto Legge sull'immigrazione e la sicurezza, nel testo che segue:

"VISTO il Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 recante disposizioni urgenti in materia di rilascio di permessi temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale, di immigrazione e di cittadinanza;

CONSIDERATO CHE IL CITATO D.L.:

- Abroga l'istituto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, fatto salve alcune particolari fattispecie (violenza domestica e grave sfruttamento lavorativo) introducendo la tipizzazione di alcune situazioni, quantitativamente residuali, tutelate attraverso speciali permessi di soggiorno;
- riserva l'accoglienza nel sistema SPRAR ai soli titolari di protezione e ai MSNA (Minori stranieri non accompagnati) escludendo i richiedenti asilo;

CONSIDERATO AL TRESI'

- che la relazione illustrativa del Decreto-legge indica nel 25% del totale dei casi esaminati la quota dei permessi di soggiorno per motivi umanitari accordati dalle Commissioni territoriali, cui si aggiungono quelli concessi dall'autorità giudiziaria a seguito dei ricorsi (25% dell'esito dei giudizi);
- che la quota dei dinieghi, ossia delle risposte negative alle istanze di protezione, già oggi pari a circa il 60%, è pertanto destinata a crescere in termini significativi, e che a questa andranno ad aggiungersi i mancati rinnovi dei permessi umanitari in scadenza, secondo le previsioni del Decreto-legge Immigrazione e Sicurezza;
- che i migranti destinatari di diniego definitivo vengono classificati come "irregolari", sono tenuti a lasciare i luoghi nei quali sono stati accolti nel periodo di attesa dell'esito del giudizio sulla loro richiesta di protezione e sono oggetto di ordine di rimpatrio;
- che il numero dei rimpatri effettivamente eseguiti dallo Stato italiano però risulta particolarmente esiguo, in primo luogo per la mancanza di accordi bilaterali che favoriscano il ritorno dei migranti nei Paesi di origine (tra il 2013 e il 2017 sono stati eseguiti solo 28.600 rimpatri a fronte di 145.155 ordini di rimpatrio) e che, in particolare, tra l'inizio di giugno e l'inizio di settembre 2018 il numero dei rimpatri eseguiti è stato di 1.350, in calo rispetto all'analogo periodo del 2017, quando furono 1.761;
- che il numero di migranti "irregolari" è stimato in 490.000 unità (dati Ministero dell'Interno/Eurostat), e che alla luce della previsioni contenute nel Decreto

Immigrazione, stante la bassa quota di rimpatri eseguiti, è stimato dall'ISPI in crescita di 110-120.000 unità nei prossimi due anni - di cui circa 60.000 dovuti all'abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari - , a determinare la previsione di oltre 600.000 "irregolari" presenti sul territorio italiano entro il 2020;

- che gli stranieri "irregolari", privi di permesso di soggiorno e impossibilitati per questo a svolgere qualunque tipo di lavoro regolare/legale, versano in condizioni di estremo disagio e sono facilmente coinvolgibili in attività illecite, tanto da rappresentare uno specifico profilo di grave marginalità - con ciò che questo comporta dal punto di vista del degrado - ed un potenziale fattore di rischio per la sicurezza dei cittadini;
- che tale fenomeno è confermato dai dati disponibili sul tasso di delittuosità degli stranieri regolari e irregolari confrontato con quello degli italiani (numero di denunciati ogni 100 mila presenti), da cui si evince che mentre la delittuosità degli stranieri regolari è sostanzialmente in linea con quella degli italiani, di poco superiore, quella degli stranieri irregolari è nettamente più elevata;
- che vi è pertanto ragione per ritenere che l'applicazione delle succitate previsioni del Decreto Immigrazione e Sicurezza (cosiddetto "Decreto Salvini") possano favorire un aumento di fenomeni di degrado e di illegalità collegati alla maggiore presenza di immigrati "irregolari" nella nostra città;
- che tale rischio sia scongiurabile solo promuovendo le condizioni per un'integrazione fondata sulla legalità e sul lavoro, e che questa richieda che la fase di accoglienza dei richiedenti asilo sia interamente orientata alla loro formazione (apprendimento della lingua italiana e delle regole fondanti la convivenza civile nel nostro Paese, attività di volontariato in favore del territorio ospitante, formazione professionale finalizzata all'inserimento lavorativo);

PRECISATO CHE il dato relativo ai migranti sbarcati in Italia è stato nel 2016 di 144.574, nel 2017 di 108.538 e nel 2018 (al 30 ottobre di 22.031), confermando un trend in calo che dunque non evidenzia né la sussistenza di situazioni emergenziali né la necessità di misure straordinarie, come invece previsto dalla Costituzione per legiferare in via diretta da parte del Governo;

RITENENDO INOLTRE

- che l'esclusione dei richiedenti asilo dall'ospitalità nei centri SPRAR, promossi dai Comuni, vanifichi gli sforzi in corso per una più sostenibile distribuzione dei richiedenti asilo sul territorio, basata su piccole accoglienze accompagnate da percorsi di integrazione, e favorisca invece le grandi concentrazioni nei Centri di Accoglienza Straordinaria coordinati dalle Prefetture, di più complicata gestione, con poche possibilità di percorsi di integrazione e con impatti potenzialmente più critici per i cittadini.

IMPEGNA

l'amministrazione comunale a chiedere al Ministro dell'Interno – mediante la trasmissione del presente atto - di sospendere l'applicazione del Decreto legge e ad aprire un confronto con le Città italiane, nella sede della Conferenza Unificata, al fine di valutare le preoccupanti ricadute di tale Decreto sulla sicurezza dei territori in termini economici, sociali e di sicurezza."

Escono i consiglieri Chicchi e Ganassi - presenti n. 9 consiglieri.

Proposta N. 76 Del 21-11-18

Esito Esame: Approvata

Delibera n.73

Oggetto:

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 - Variazione finale al bilancio

Interviene l'assessore Laura Bacciotti.

- IL CONSIGLIO COMUNALE

- **PREMESSO** che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

DATO ATTO che con deliberazione n. 16 del 20/02/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale N. 17 dell'08/03/2018 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2018 - 2020, comprendente la ripartizione delle categorie in capitoli e dei macroaggregati in capitoli, attribuendo le risorse ai Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;

VISTA la propria deliberazione n. 51/2018 con la quale è stato approvato l'assestamento generale del bilancio 2018-2020 dando atto del permanere degli equilibri ai sensi dell'art. 193 del TUEL n. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 175, comma 3 del TUEL il quale recita: "*Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:*

a) *l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;*

b) *l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;*

c) *l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;*

d) *quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;*

e) *le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);*

f) *le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);*

g) *le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente".*

VISTA l'istruttoria compiuta dal Servizio Gestione e Sviluppo Risorse, in collaborazione con tutti i servizi dell'Ente, in merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, in base alla quale è emersa la seguente situazione:

- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in bilancio: incremento dell'accantonamento per € 119.902,15;

- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione: congruo.

VERIFICATO l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva ritenendolo sufficiente in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell'anno;

DATO ATTO che è stata compiuta dai vari servizi comunali la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni, così come indicato dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, e ritenuto di dover adeguare gli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati di spesa, conformemente ai cronoprogrammi delle opere pubbliche;

PRESO ATTO altresì che l'Ente sta provvedendo ad espletare l'attività di accertamento e recupero dell'evasione tributaria e pertanto si possono confermare le previsioni iscritte in bilancio;

PRESO ATTO anche dell'andamento degli incassi degli oneri di urbanizzazione per cui allo stato attuale si possono confermare le relative previsioni;

VISTA pertanto la variazione finale al bilancio, predisposta in base alle richieste formulate dai responsabili, che si sostanziano come segue:

- Previsione di storni di fondi tra capitoli di spesa per intervenute esigenze nella gestione dei diversi servizi;
- Storni di fondi del macroaggregato relativo alle spese di personale, dando atto che la maggiore spesa deriva dall'applicazione a regime degli aumenti contrattuali di cui al CCNL 21/05/2018 e che vengono comunque rispettate le norme sul contenimento della spesa del personale (Art. 1, commi 557 e seguenti – enti soggetti al patto nel 2015, della L. n. 296/2006)
- Adeguamento degli stanziamenti in entrata ed in uscita dell'utilizzo e del rimborso della cassa vincolata onde consentire la mera regolarizzazione contabile delle operazioni di prelievo e di reintegro delle somme necessarie;
- Stanziamento nel Titolo VI dell'Entrata e nel Titolo II dell'Uscita di un mutuo di € 25.000,00 da contrarre con l'Istituto del Credito Sportivo a tasso agevolato, per il completamento della pavimentazione della palestra comunale;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1 comma 460 della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale prevede che con decorrenza 01/01/2018 l'utilizzo dei proventi derivanti da oneri di urbanizzazione è vincolato al finanziamento degli interventi di cui al predetto comma come modificato dal D.L. n. 148/2017, convertito dalla legge n. 172/2017 e precisamente:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;
- spese di progettazione per opere pubbliche.

CHE in relazione agli equilibri generali di bilancio l'importo relativo agli oneri di urbanizzazione pari ad € 175.420,67 rispetto ad € 213.000,00 previsti vengono destinati al finanziamento delle spese correnti individuate in:

- manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione (urbanizzazione primaria) per € 130.230,74;
- manutenzione del verde (urbanizzazione primaria) per € 34.572,97;
- manutenzione viabilità per € 10.616,96;

CHE l'Ente alla data odierna non si trova nelle condizioni di ricorrere all'anticipazione di Tesoreria e che per quanto riguarda il saldo di cassa si prevede di chiudere l'esercizio con un saldo di cassa non negativo;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che la variazione di bilancio non comprende modifiche agli stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite per i predetti incarichi rimane invariato;

VISTO l'art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l'espressione di apposito parere da parte dell'organo di revisione;

PRESO ATTO che l'Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell'art. 239 comma 1° lettera b), in ordine alla presente variazione con nota del 27.11.2018 (Allegata);

CON VOTI n.5 voti favorevoli e n.4 contrari (Conca, Bagnuolo, Bedeschi, Berardicurti) esito accertato e proclamato dal Presidente;

D E L I B E R A

DI APPROVARE la variazione finale al Bilancio di previsione 2018-2020 che si sostanzia nei seguenti allegati:

All. 1) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 - competenza e cassa;

All. 2) Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione finanziario 2018-2020 - competenza e cassa;

All. 3-4) Quadro di controllo degli equilibri;

DI DARE ATTO che:

- la variazione di cui alla presente deliberazione consente di mantenere il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 coerente con gli equilibri di cui alla L. 243/2012.:

- la presente variazione non comprende modifiche agli stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni;

- che vengono rispettate le norme sul contenimento della spesa del personale (Art. 1, commi 557 e seguenti – enti soggetti al patto nel 2015, della L. n. 296/2006).

- l'Ente alla data odierna non si trova nelle condizioni di ricorrere all'anticipazione di Tesoreria e che per quanto riguarda il saldo di cassa si prevede di chiudere l'esercizio con un saldo di cassa non negativo.

DI DARE ATTO che l'Organo di Revisione si è espresso con proprio parere del 27.11.2018;

DI DARE ATTO che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell'art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

DI DICHIARARE con successiva e separata votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000 con il seguente esito:

- voti favorevoli n.5, voti contrari n.4 (Conca, Bagnuolo, Bedeschi, Berardicurti).

Proposta N. 74 Del 21-11-18

Esito Esame: Approvata

Delibera n.74

Oggetto:

Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio di Segretario Comunale – PROROGA

Rientrano in aula i consiglieri Chicchi e Ganassi - presenti n. 11 consiglieri

Interviene l'assessore Laura Bacciotti.

Interviene il consigliere Bedeschi che preannuncia il voto favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con delibera consiliare n. 24 del 28 marzo 2017 il Comune di Vicchio approvava lo schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata, con il Comune di Firenzuola, dell'Ufficio di Segretario Comunale ex art. 10 D.P.R 465 del 4.12.1997;
- la convenzione tra i comuni di Vicchio e Firenzuola, che individua quale Comune capo-convenzione il Comune di Vicchio, scadrà il prossimo 30 giugno 2019;

Rilevato che:

- entrambi i comuni di Vicchio e Firenzuola andranno al voto nel 2019 e, presumibilmente, i Consigli Comunali rinnovati non saranno pienamente operativi in tempo utile per poter deliberare una proroga o un rinnovo della convenzione di cui trattasi con conseguente pregiudizio per la funzionalità degli enti nelle prime fasi del mandato amministrativo;

Ritenuto opportuno prorogare la convenzione di segreteria attualmente vigente per una durata minima al fine di consentire un ordinato avvio del mandato amministrativo ma non tale da pregiudicare le future scelte politico-amministrative circa la permanenza della convenzione di segreteria;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000;

Con votazione favorevole ed unanime resa ed accertata in modo palese;

DELIBERA

1. Di prorogare la convenzione per lo svolgimento in forma associata dell'Ufficio di Segretario Comunale ex art. 10 D.P.R 465 del 4.12.1997 attualmente vigente ed in scadenza il prossimo 30 giugno sino al 30 settembre 2019;
2. Di trasmettere, per opportuna conoscenza, la presente deliberazione alla Prefettura di Firenze – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Proposta N. 82 Del 22-11-18

Esito Esame: Approvata

Delibera n.75

Oggetto:

AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE RELATIVE AL CODICE DELLA STRADA AD AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE

N

Interviene l'assessore Laura Bacciotti.

Interviene il consigliere Bedeschi che preannuncia voto favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 2 del D.L. n. 193 del 2016, così come sostituito dall'art. 35 del D.L. n. 50 del 2017, dispone al comma 2 che *“A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate”*.

- dal 1° luglio 2017, l'art. 1 del D.L. n. 193 del 2016 prevede lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate ed in particolare all'ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione".

- in base alle disposizioni normative sopra richiamate il Comune a decorrere dal 1° luglio potrà usare per riscuotere coattivamente il ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973 solo previa adozione della delibera;

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate.

Considerato che:

- Il quadro normativo relativo alla riscossione coattiva appare alquanto discontinuo e farraginoso, tant'è che:

- l'art. 10 della legge n. 23 del 2014, cosiddetta delega fiscale, aveva previsto, il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia locale, al fine di assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n. 639 del 1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al DPR n. 602 del 1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;

- il D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. gg-ter), aveva inizialmente previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 Equitalia doveva cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate; termine che è stato oggetto di più proroghe, anche semestrali, e da ultimo con il D.L. n. 193 del 2016 è stata fissata la data del 30 giugno 2017, in coincidenza con la soppressione di Equitalia e l'istituzione del nuovo soggetto Agenzia delle entrate – Riscossione.

Considerato inoltre che;

- il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr. n. 602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al Rd n. 639 del 1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n.446 del 1997;

- la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a secondo il tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione.

Ritenuto per quanto esposto necessario che il Comune abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa.

Visti:

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.
- il regolamento generale delle entrate;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con votazione favorevole ed unanime, resa ed accertata in modo palese;

D E L I B E R A

1. di affidare, a decorrere dal 1° dicembre 2018, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n.193 del 22 ottobre 2016, all'Agenzia delle entrate – Riscossione, l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973 delle entrate comunali relative al Codice della Strada.

2. di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerata la necessità di iscrivere a ruolo diversi crediti comunali di tale natura, dando atto che è stata effettuata separata votazione favorevole ed unanime.

Proposta N. 77 Del 22-11-18

Esito Esame: Approvata

Delibera n.76

Oggetto:

ACQUISIZIONE TERRENO IN FRAZIONE CISTIO

L'assessore Gamberi espone la delibera.

Interviene il consigliere Bedeschi che ricorda l'inopportunità dell'intervento immaginato a suo tempo. Preannuncia voto contrario.

L'assessore Gamberi richiama l'importanza dell'acquisizione per prevenire la restituzione di un contributo di 600.000 euro.

Il consigliere Ontanetti rifà la storia dell'intervento urbanistico.

Interviene il consigliere Rosa che ribadisce la bontà della soluzione individuata dalla delibera.

Interviene il consigliere Ontanetti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Vicchio, con il proprio Piano Strutturale approvato con delibera consiliare n. 40 del 29 aprile 2005 aveva individuato nella frazione di Cistio una U.T.O.E. (unità territoriale organica elementare) in cui era stata prevista un'area di espansione territoriale denominata AER 49/1 della superficie utile lorda di mq. 3.000 (tremila);
- la proprietà del terreno in cui era stata prevista detta espansione apparteneva all'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Firenze, con sede in Firenze, piazza San Giovanni n. 3 (c.f. 94015260485);
- il terreno di cui trattasi, posto in Comune di Vicchio, località Cistio, della superficie catastale di mq. 11.495 risultava individuato al catasto terreni di detto Comune al foglio 97, particella 409;
- il "Piano Integrato di Intervento" relativo a tale area e proposto dal Comune avrebbe dovuto prevedere l'edificazione di n. 16 alloggi di edilizia residenziale agevolata in locazione permanente, di n. 4 alloggi di edilizia agevolata in proprietà, di n. 8 alloggi di edilizia residenziale non agevolata e di n. 4 alloggi da trasferire all'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero come prezzo per l'acquisizione dell'area;
- per la realizzazione di detti alloggi il Comune era stato ammesso ad un finanziamento regionale per un importo complessivo di € 1.743.408,00;
- per la realizzazione di tale intervento, con atto a rogito del Notaio Dott. Claudio Ficozzi (Rep. 11.000 - registrato a Firenze il 26.11.2007 al n. 11531 serie 1T) del 31.10.2007, l'Istituto Diocesano vendeva al Comune di Vicchio la particella di cui al foglio 97, particella 409 di ha. 1.145.95 con l'accordo, una volta concluso l'intervento, che il Comune avrebbe trasferito in proprietà all'Istituto n. 4 alloggi di edilizia convenzionata;
- la vendita di cui trattasi era sottoposta a condizione risolutiva che, se entro un anno, prorogabile, dalla sottoscrizione dell'accordo fra le parti, la Regione Toscana non

avesse ancora adottato l'impegno di spesa per il finanziamento dell'intervento l'acquisizione non si sarebbe perfezionata;

- il soggetto attuatore dell'intervento avrebbe dovuto essere Casa S.p.a in qualità di soggetto gestore del L.O.D.E. Fiorentino;

Rilevato che:

- il soggetto attuatore non ha, nel corso degli anni, reperito le risorse necessarie alla realizzazione dell'intervento e, pertanto, l'impegno assunto a valere sul bilancio regionale non si è rivelato sufficiente a finanziare il costo complessivo dell'intervento;
- la condizione risolutiva di cui al punto precedente può considerarsi effettivamente verificatasi, ovverosia che “...entro il termine ultimo di un anno da oggi (31.10.2007) prorogabile di comune accordo fra le parti, non sia stato ancora adottato l'impegno di spesa della Regione Toscana per il finanziamento di cui in premessa...”, in quanto, pur adottato l'impegno di spesa, questo è divenuto sostanzialmente inutilizzabile in conseguenza del mancato reperimento delle risorse finanziarie da parte del soggetto attuatore;
- in considerazione di quanto sopra non si è mai perfezionato il trasferimento del C.T. Comune di Vicchio - foglio 97, particella 409 di ha. 1.145.95 al Comune di Vicchio come previsto nell'atto a firma del notaio Ficozzi sopra citato;

Rilevato altresì che:

- nel Regolamento Urbanistico del Comune di Vicchio approvato con Delibera Consiliare n. 45 del 06.04.2007 l'area contraddistinta dalla particella n. 499 del Foglio Mappa n. 97 ricade nelle seguenti destinazioni urbanistiche:
 - in parte in “Zona A1 – Centri di valore storico, artistico, architettonico, documentale, nuclei di interesse storico e tipologico edificati al 1900”;
 - in parte in “Verde pubblico”;
 - in parte in “Zona Agricola e boscata di frangia all'interno dell'UTOE”;
 - in parte in “Aree non edificate dove sono previsti interventi con diverse tipologie di Piani Attuativi”.
- nel Piano Operativo adottato con Delibera Consiliare n. 62 del 26.05.2016 l'area contraddistinta dalla particella n. 499 del Foglio Mappa n. 97 ricade nella destinazione “Giardini e verde di livello territoriale”.

Considerato che:

- la mancata attuazione delle prescrizioni urbanistico-edilizie relative all'UTOE di cui al P.S approvato nel 2005 ha determinato l'inserimento della particella n. 499 del Foglio Mappa n. 97 – C.T. Comune di Vicchio, nel Piano Operativo in corso di approvazione tra quelle da adibirsi a “Giardini e verde di livello territoriale”;
- l'Amministrazione Comunale ha interesse ad adibire l'area di cui trattasi a verde pubblico attrezzato per il cui fine, nella persona del Sindaco di Vicchio, era stato manifestato all'Istituto Diocesano l'interesse ad acquisire la particella n. 499 del Foglio Mappa n. 97 – C.T. Comune di Vicchio.
- L'Istituto Diocesano si è reso disponibile a cedere al Comune di Vicchio detta particella ad un prezzo di 4.000,00.

Rilevato che:

- Ai sensi dell'art. 12 comma 1 ter del D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 15 luglio 2011 n. 111, e modificato dalla legge 24.12.2012 n. 228, è previsto che: “A decorrere

dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.

- Risulta acquisita la attestazione di indilazionabilità e indispensabilità del responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Ambiente;
- la congruità del prezzo di acquisto, pari ad 4.000,00, sarà sottoposta alla valutazione dell'Agenzia del Demanio (ora Agenzia delle Entrate) prima di procedersi alla stipulazione dell'atto di compravendita.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Con nr. 7 voti favorevoli, n.3 contrari (Bagnuolo, Berardicurti, Bedeschi) e n.1 astenuto (Conca);

DELIBERA

1. Di acquisire, affinché sia adibita ad area a verde pubblico attrezzato, il terreno di cui alla particella n. 499 del Foglio Mappa n. 97 – C.T. Comune di Vicchio di mq. 4161 - R.D. € 18,27 – R.A. € 12,89 (Classe Semin Arbor 2) avente la seguente destinazione urbanistica:

-in parte in "Zona A1 – Centri di valore storico, artistico, architettonico, documentale, nuclei di interesse storico e tipologico edificati al 1900";

-in parte in "Verde pubblico";

-in parte in "Zona Agricola e boscata di frangia all'interno dell'UTOE";

-in parte in "Aree non edificate dove sono previsti interventi con diverse tipologie di Piani Attuativi.

2. Di determinare, salvo diversa valutazione dell'Agenzia delle Entrate da effettuarsi ai sensi dell'art. 12 comma 1ter del D.L. n. 98/2011 convertito in legge n. 111/2011, il prezzo di acquisto in € 4.000,00 (quattromila/00), somma già prevista nel bilancio di previsione 2018 - 2020;
3. Di dare mandato ai competenti uffici di procedere, a seguito della valutazione dell'Agenzia delle Entrate, alla stipulazione dell'atto di compravendita con l'Istituto Diocesano di Sostentamento del Clero.

Il presente verbale è redatto in forma sintetica, la versione integrale dello stesso è riportata agli atti in registrazione, depositati presso l'Ufficio Segreteria.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
GASPARRINI MARCO

Il Segretario Comunale
Zaccara Giuseppe